

“” **PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - VARIANTE N. 3, PARZIALE, AI SENSI DEL 7° COMMA DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77, RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO IN AMBITO NORMATIVO “IL PARCO AGRONATURALE DELLA DORA” CONNESSO ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA “SALTO 3” - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.** “”

L'Assessore alle Politiche Territoriali, a nome della Giunta Comunale, propone l'adozione della seguente deliberazione che è stata sottoposta all'esame della II^a Commissione Consiliare in data 20/10/2005

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2002 la Giunta Comunale approvò il Progetto preliminare per la visibilità del Parco Agro-Naturale della Dora Riparia e gli interventi strutturali realizzabili nel breve periodo al fine di valorizzare il proprio patrimonio naturalistico e avviare strategie di tutela dell'ambiente e gestione sostenibile delle risorse;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 24 settembre 2003, è stato evidenziato l'interesse alla partecipazione per l'attuazione del progetto a titolarità regionale previsto dalla linea di intervento 3.1b “*Sistema della Corona Verde*” - Misura 3.1 “*Valorizzazione della Programmazione Integrata d'Area*” - Asse 3 “*Sviluppo Locale e valorizzazione del territorio*” – DOC.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006);
- nella stessa deliberazione venne inoltre approvato un programma di interventi finanziabili tra quelli individuati nel Progetto preliminare del Parco Agro-Naturale della Dora Riparia, comprendente:
 - la “Casa per l'Ambiente” quale sede delle associazioni ambientaliste collesesi;
 - la Passerella ciclopedonale “Salto 3” di attraversamento della Dora Riparia in corrispondenza dell'ex centrale idroelettrica;
 - la sistemazione delle strade di accesso e dell'area di sosta presso il Cascinotto;
 - la realizzazione di Orti urbani per pensionati;
 - la realizzazione dell'area di sosta presso l'ex centrale idroelettrica “Salto 3”;
- con Determinazione dirigenziale n. 52 del 12 febbraio 2004 il Dirigente del Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte ha ammesso a finanziamento gli interventi presentati dal Comune di Collegno precisando la spesa ammissibile ed il contributo concesso e disponendo, inoltre, che i soggetti attuatori ridefiniscano il cronoprogramma di esecuzione e la rendicontazione delle opere;
- la società “Soluzioni Tecniche Energetiche S.p.A” (“S.T.E.” S.p.A.), proprietaria di parte del complesso immobiliare interessato dagli interventi (con sede legale in Torino, via Gianfrancesco Re n.15, partita Iva 08199340012, iscritta alla Camera di Commercio di Torino al n 01694160027), ha elaborato un progetto per il recupero dell'impianto esistente della Centrale Idroelettrica denominato “Collegno Salto 3” al fine di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile pari a circa 2.500.000 kWh/anno;

- in data 16 maggio 2001 la citata società ha presentato domanda d'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ("V.I.A.") ai sensi della L.R. n. 40/98 e s.m.i. relativamente al progetto in itinere rientrante nella categoria progettuale n. 27, allegato B2;
- la società S.T.E. S.p.A. ha richiesto al Comune di Collegno di rivalutare, anche nell'ottica della valenza didattica che la centrale idroelettrica potrebbe assumere all'interno del Parco Agronaturale della Dora, la realizzazione del progetto "Centrale Salto 3" così come presentato in Provincia nell'ambito del procedimento di V.I.A., successivamente approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 240-69521/2005 dell'8 marzo 2005;
- l'intervento di recupero dell'impianto della "Centrale Salto 3" ricade nell'ambito territoriale del "*Parco agronaturale della Dora*" del vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 10-9436 del 26 maggio 2003, con destinazione d'uso "*I servizi*". In particolare, è prevista la destinazione "*Sede di associazioni (ex-centralina Enel)*" e sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente, senza cambio di destinazione d'uso";

Dato atto che:

- la realizzazione del progetto di rifunionalizzazione della centrale idroelettrica "Salto 3" - che prevede il recupero di una porzione degli edifici esistenti e la demolizione della restante porzione, più a ridosso del fiume, non più necessaria all'attività di produzione di energia - non può essere consentito in base al vigente P.R.G.C., per quanto sopra esposto, se non attraverso una specifica variante allo strumento urbanistico;
- il recupero della centrale idroelettrica "Salto 3" per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è coerente con le strategie di risparmio energetico e sviluppo sostenibile perseguite dal Comune di Collegno. Inoltre, la realizzazione di un'area informativa adeguatamente attrezzata potenzierebbe i programmi in atto di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali;
- la sede per associazioni, prevista dal Piano nelle strutture dismesse della ex Centrale, è stata già nel frattempo realizzata in altro sito (Casa per l'Ambiente);
- allo scopo di accelerare al massimo i tempi di realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco Agronaturale della Dora, la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 108 del 21 aprile 2005, esecutiva ai sensi di legge, lo schema di protocollo di intesa tra il Comune di Collegno e la società S.T.E. S.p.A. disciplinante gli impegni reciproci che le parti assumono per la realizzazione degli interventi previsti;
- il Protocollo di intesa - sottoscritto in data 11 maggio 2005 (scrittura privata n. 7836/U) - impegna la società S.T.E. S.p.A., ad avvenuta approvazione della Variante in argomento:
 - a) a cedere gratuitamente al Comune di Collegno la porzione di aree (ora individuate al Catasto terreni al foglio 8, mappali 919, 920 e 944), necessarie alla realizzazione degli interventi programmati dall'Amministrazione comunale nell'ambito della linea di intervento 3.1b del sopra citato DOC.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006) e, più in generale, per la valorizzazione del Parco Agronaturale della Dora;
 - b) ad assumere a proprio carico le spese di frazionamento delle predette aree per la

parte prevista in cessione gratuita al Comune di Collegno;

c) a mettere gratuitamente a disposizione del Comune di Collegno, prima dell'approvazione della Variante urbanistica in esame e del perfezionamento degli atti di cessione conseguenti, le aree occorrenti per la realizzazione della passerella ciclo-pedonale di cui sopra e dell'area attrezzata connessa;

Le Parti si sono inoltre impegnate a verificare una possibile partecipazione societaria del Comune di Collegno nell'ambito della gestione dell'impianto di produzione idroelettrica in argomento, anche mediante la costituzione di apposita società mista.

Considerato che per tali motivi, con propria deliberazione n. 88 del 19/07/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto di Variante n. 3, Parziale, al P.R.G.C. finalizzato ad un intervento di recupero della centrale idroelettrica "Salto 3", nell'ambito del Parco Agronaturale della Dora;

Dato atto che il progetto di Variante n. 3, Parziale, al P.R.G.C. è stato trasmesso con nota 29/07/2005 prot. 37493 alla Provincia di Torino, Sezione Urbanistica, per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della legge regionale n. 56/77;

Dato atto inoltre che il progetto di piano è stato depositato presso la Segreteria ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, dal giorno 28/07/2005 al 27/08/2005, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione ed a partire dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare osservazioni e proposte;

Accertato che nel periodo di cui sopra non sono pervenute né osservazioni né proposte;

Dato atto che la Provincia di Torino, con deliberazione n. 1136-3778082005 del 06/09/2005 ha dichiarato la compatibilità del Progetto di Variante n. 3, Parziale, con il Piano Territoriale di Coordinamento e che per lo stesso non sono state formulate osservazioni;

Ritenuto pertanto di non provvedere ad alcuna modifica al Progetto della Variante n. 3, parziale, in argomento;

Visto il Progetto Definitivo della Variante n. 3, parziale, al PRGC ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. a firma dall'Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO, Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale-Ambiente-Edilità, allegato sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i seguenti elaborati di P.R.G.C., adeguati secondo il Progetto definitivo di cui sopra, allegati sub B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Servizi di progetto – Tabella allegata alle tavole 5.1 e 5.2;
- Tavola n. 13 Inquadramento Normativo in scala 1:6000;
- Tavola n. 7.2 Inquadramento Normativo in scala 1:5000;
- Tavola n. 8.16 Inquadramento Normativo in scala 1:2000;
- Tavola n. 5.2 Servizi in progetto in scala 1:5000;
- Tavola n. 11.7.2 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia in scala

- 1:5000;
- Tavola n. 14.1 Perimetrazione delle zone di insediamento commerciale inserite nel PRGC in scala 1:6000;

Dato atto che detta variante non presenta i caratteri indicati ai commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., e che la stessa individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale compatibili con i piani sovracomunali e che, pertanto, si configura come Variante parziale, ai sensi del comma 7 del citato art. 17;

Ritenuto di individuare nell'Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO, Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale-Ambiente - Edilità, il responsabile del procedimento in questione;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.C.) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 10-9436 del 26 maggio 2003;

Viste le proprie deliberazioni n. 92 e n. 93 del 18.09.2003, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state approvate alcune correzioni alle Norme Tecniche di Attuazione ed è stato preso atto delle modifiche apportate "ex officio" dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 10-9436 del 26.05.2003, mediante la procedura dell'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Vista la propria deliberazione n. 7 del 25/02/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo di variante n. 1, parziale, al vigente P.R.G.C., relativo a modifiche della viabilità, mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Vista la propria deliberazione n. 45 del 21/04/2004, esecutiva ai sensi di legge, relativa allo spostamento dell'area camper in corso Pastrengo, assunta ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Vista la propria deliberazione n. 47 del 23/03/2005 con la quale è stato approvato il progetto definitivo di variante n. 2, parziale, al vigente P.R.G.C., relativo alla modifiche delle norme tecniche di attuazione, mediante la procedura dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Vista la L. 17.8.1942, n. 1150 e s.m.i. ;

Visto l'art. 17 della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i. ;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e alla non rilevanza contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria;

DELIBERA

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. il Progetto Definitivo della Variante n. 3, parziale, al vigente

P.R.G.C., a firma dall'Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO, Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale-Ambiente – Edilità, allegato sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., i seguenti elaborati di P.R.G.C. sono adeguati secondo il Progetto definitivo di cui sopra, allegati sub B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Servizi di progetto – Tabella allegata alle tavole 5.1 e 5.2;
- Tavola n. 13 Inquadramento Normativo in scala 1:6000;
- Tavola n. 7.2 Inquadramento Normativo in scala 1:5000;
- Tavola n. 8.16 Inquadramento Normativo in scala 1:2000;
- Tavola n. 5.2 Servizi in progetto in scala 1:5000;
- Tavola n. 11.7.2 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia in scala 1:5000;
- Tavola n. 14.1 Perimetrazione delle zone di insediamento commerciale inserite nel PRGC in scala 1:6000;

3) Dare atto che la presente variante non presenta i caratteri indicati ai commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale compatibili con i piani sovracomunali;

4) Trasmettere la presente deliberazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale, alla Provincia di Torino ed alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

o-o-o-oOOOOo-o-o-o

Ultimata la relazione del Sindaco, il Presidente invita gli astanti a voler discutere e deliberare in merito;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il cui testo che qui si dà come riportato integralmente, risulta registrato su nastro magnetico e trascritto ai sensi dell'art. 112 del regolamento sul funzionamento degli Organi Collegiali del Comune;

Ultimati gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta:

Dalla votazione palese che se segue si constata il seguente risultato:

Presenti e votanti n.
Voti a favore n.
Voti contrari n.

Pertanto la proposta è approvata

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, espressi in forma palese, risultati come segue:

Presenti e votanti n.....

Voti a favore n.....

Voti contrari n.....

DELIBERA

dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267.